REGOLAMENTO (CE) N. 540/2002 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2002

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Repubblica ceca, della Polonia, della Thailandia, della Turchia e dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 [2], in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDIMENTO**

(1) Il 29 giugno 2001, con un avviso («avviso di apertura») pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3], la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Repubblica ceca, della Polonia, della Thailandia, della Turchia e dell'Ucraina.

(2) Il procedimento è stato aperto sulla base di una denuncia presentata nel maggio 2001 dal comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati in acciaio dell'Unione europea («il denunziante»), per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in questione, e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori e gli importatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati, nonché le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, gli utilizzatori, i fornitori, i produttori comunitari denunzianti e altri produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) Un certo numero di produttori esportatori dei paesi interessati, nonché di produttori, di utilizzatori e di importatori e operatori commerciali comunitari hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine di cui sopra e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

(5) Considerato il numero elevato di importatori e di produttori esportatori nei paesi esportatori interessati, e ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»), si è ritenuto di considerare l'opportunità del campionamento. Per permettere alla Commissione di valutare l'opportunità di procedere al campionamento e, eventualmente, di selezionare il campione, agli importatori e ai produttori esportatori è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, di manifestarsi entro due settimane dall'apertura del procedimento e di fornire informazioni sulle importazioni e sulle rivendite nella Comunità (importatori) o su produzione, fatturato e esportazioni verso la Comunità (esportatori) durante il periodo dell'inchiesta (cfr. considerando 11), nonché le ragioni sociali e le attività di tutte le società collegate.

(6) Sette importatori hanno accettato di essere inclusi nel campione e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine previsto. Cinque di essi sono stati scelti e inseriti nel campione sulla base del massimo volume rappresentativo di importazioni che può essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Due delle cinque società non hanno fornito le informazioni richieste tramite il questionario destinato agli importatori e sono state quindi considerate, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, società che non hanno collaborato.

(7) Considerato il numero di produttori esportatori interessati, è stato necessario ricorrere al campionamento solo per quanto concerne la Turchia. Tredici produttori esportatori hanno accettato di essere inclusi nel campione e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine previsto. Sei di questi (dei quali quattro erano collegati a coppie) sono stati selezionati e inseriti nel campione sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni che può essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile.

(8) Al fine di permettere ai produttori esportatori dell'Ucraina di presentare, se lo desideravano, la domanda di riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato o la domanda di trattamento individuale, la Commissione ha inviato a tutte le società ucraine notoriamente interessate i formulari di richiesta dello status di impresa operante in economia di mercato e del trattamento individuale. La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori comunitari, a tutti i produttori esportatori, a tutti gli importatori, a tutti gli utilizzatori e a tutti i fornitori notoriamente interessati, nonché a tutte le parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
[2] GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.
[3] GU C 183 del 29.6.2001, pag. 3.

(9) Al questionario hanno risposto nove produttori comunitari denunzianti, undici produttori esportatori dei paesi interessati e due importatori nella Comunità non collegati ai produttori esportatori. La Commissione ha inoltre ricevuto la risposta di un altro produttore comunitario e di quattro fornitori. Infine, la Commissione ha ricevuto la richiesta di status di impresa operante in economia di mercato e di trattamento individuale da parte di un produttore esportatore ucraino del prodotto in oggetto.

(10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari*

— Tubeurop France sa, Lexy, Francia,

— Arvedi Tubi Acciaio srl, Cremona, Italia,

— Dalmine SpA, Dalmine, Italia,

— Tuberie de Differdange sa, Differdange, Lussemburgo,

— Corus Tubes bv, Oosterhout, Paesi Bassi,

— Aceralia Perfiles Madrid sl, Madrid, Spagna,

— Aceralia Transformados sa, Vera de Bidassoa, Spagna,

— Caparo Steel Products Ltd, Tredegar, Regno Unito,

— Corus UK Ltd, Corby, Regno Unito.

b) *Fornitori nella Comunità*

— Usinor, Parigi, Francia.

c) *Produttori esportatori nella Repubblica ceca*

— Jäkl Karvina as, Karvina-Hranice,

— Zelezárny Veseli as, Veseli nad Moravou.

d) *Produttore esportatore polacco*

— Huta Buczek SA, Sosnowiec.

e) *Produttori esportatori in Turchia*

— Noksel Celik Boru Sanayi AS, Ankara,

— Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istanbul (collegato a Mannesmann Boru Endustrisi AS),

— Mannesmann Boru Endustrisi AS, Istanbul (collegato a Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS),

— Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul (collegato a Yücel Boru Profil Endüstrisi AS),

— Yücel Boru Profil Endüstrisi AS, Istanbul (collegato a Cayirova Boru San Ve Tic AS),

— Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Kayseri.

f) *Produttori esportatori in Ucraina*

— OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, Dnipropetrovsk.

g) *Paese analogo*

produttori esportatori in Turchia

— Noksel Celik Boru Sanayi AS, Ankara,

— Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istanbul (collegato a Mannesmann Boru Endustrisi AS),

— Mannesmann Boru Endustrisi AS, Istanbul (collegato a Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS),

— Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul (collegato a Yücel Boru Profil Endüstrisi AS),

— Yücel Boru Profil Endüstrisi AS, Istanbul (collegato a Cayirova Boru San Ve Tic AS),

— Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Kayseri.

(11) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo 1º luglio 2000 — 30 giugno 2001 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze, necessaria per valutare il pregiudizio, ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 1997 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

B. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

1. **Prodotto in esame**

(12) Il prodotto assertivamente oggetto di dumping sono tubi saldati, di ferro o d'acciaio non legato, di sezione circolare, filettati o filettabili (tubi gas) e taluni altri tubi saldati, di ferro o d'acciaio non legato, di sezione circolare, aventi diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, attualmente classificabili ai codici NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 ed ex 7306 30 78

(13) I tubi saldati vengono utilizzati per un'ampia serie di applicazioni, tra cui la conduzione di acqua, di vapore e di gas naturale e di altri liquidi e gas nei sistemi di tubatura per riscaldamento e ventilazione, nei condizionatori d'aria, nei sistemi di irrigazione automatica e altre applicazioni simili. Essi sono inoltre spesso utilizzati in edilizia, nelle strutture portanti, nelle recizioni e nei sistemi di protezione.

(14) La principale materia prima per la fabbricazione del prodotto in esame sono gli arrotolati laminati a caldo, che vengono trasformati in tubi. I tubi saldati possono inoltre essere sottoposti a rivestimento o galvanizzazione, trattamenti che innalzano la qualità del prodotto. Normalmente, le estremità dei tubi saldati sono semplici, ma possono anche essere oblique o filettate, con o senza giunti di raccordo. Il prodotto in esame viene prodotto in numerosi dimensioni e conformemente a diverse normative e classificazioni nazionali. Esso è in notevole misura intercambiabile rispetto all'utilizzo finale ed esiste quindi un alto livello di sovrapposizione e di concorrenza tra i vari tipi del prodotto in esame. Si conclude quindi, come nel caso di altre inchieste relative al medesimo prodotto, che tutti i tipi del prodotto in esame saranno considerati un prodotto unico ai fini della presente inchiesta.

2. **Prodotto simile**

(15) Si decide pertanto provvisoriamente che il prodotto fabbricato nella Repubblica ceca, in Polonia, in Thailandia e in Turchia ed esportato nella Comunità è simile sotto tutti gli aspetti al prodotto venduto nei mercati interni di tali paesi e al prodotto fabbricato dai produttori comunitari e venduto sul mercato comunitario. Inoltre, il prodotto fabbricato e venduto in Ucraina per essere esportato nella Comunità è simile sotto tutti gli aspetti al prodotto fabbricato e venduto in Turchia, paese che è servito come paese terzo a economia di mercato per l'Ucraina. Tutti questi prodotti sono pertanto stati considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96.

C. **DUMPING**

A. PAESI A ECONOMIA DI MERCATO

1. **Metodologia generale**

(16) La metodologia generale illustrata di seguito è stata applicata a tutti i paesi esportatori ad economia di mercato interessati. La presentazione delle risultanze relative al dumping per ciascuno dei paesi interessati descrive pertanto solo gli aspetti specifici a quel paese esportatore.

Valore normale

(17) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore, se le vendite complessive sul mercato interno del prodotto in esame fossero rappresentative rispetto al totale delle esportazioni nella Comunità. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % delle esportazioni totali nella Comunità.

(18) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di tubi venduti sul mercato interno dalle società le cui vendite sul mercato interno erano rappresentative, che fossero identici o direttamente comparabili ai tipi di tubi venduti per l'esportazione nella Comunità.

(19) Per ogni tipo venduto dai produttori esportatori sul proprio mercato interno e direttamente comparabile al tipo di tubo venduto per esportazione nella Comunità, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di tubo sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite di tubi di tipo comparabile esportate nella Comunità.

(20) Si è anche verificato se le vendite interne di ciascun tipo potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di tubo in questione ad acquirenti indipendenti. Quando il volume delle vendite effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava almeno l'80 % del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi applicati sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta per tutte le vendite, remunerative o no. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative rappresentava meno dell'80 % del volume totale delle vendite o in cui la media ponderata dei prezzi di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato fissato in base al prezzo sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative, a condizione che tali vendite non fossero inferiori al 10 % del volume totale delle vendite.

(21) Quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di tubo era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto era insufficiente per utilizzarne il prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale.

(22) Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi di un particolare tipo di tubo saldato praticati sul mercato interno da un produttore esportatore, il valore normale è stato calcolato altrimenti. In tali casi, la Commissione ha utilizzato i prezzi del prodotto in questione praticati sul mercato interno da un altro produttore. Nei casi in cui ciò non è stato possibile e in assenza di validi metodi alternativi, il valore normale è stato costruito.

(23) In tali casi, il valore normale è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, aggiungendo ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati, adeguati ove necessario, una congrua percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) nonché un congruo margine di profitto. A tal fine la Commissione ha esaminato per ciascun produttore esportatore interessato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili.

(24) Le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili quando il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dalla società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo. Il margine di profitto sul mercato interno è stato determinato sulla base delle vendite effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, nei casi in cui non è stato possibile determinare gli importi in base ai dati disponibili, la Commissione ha utilizzato le SGAV e i profitti di altri produttori sul mercato interno del paese esportatore. Nei casi in cui ciò non era possibile o appropriato, per la costruzione del valore normale sono stati considerati gli importi relativi a prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base.

Prezzo all'esportazione

(25) Ogniqualvolta le vendite all'esportazione del prodotto in esame venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

Confronto

(26) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Gli adeguamenti sono stati applicati nei casi in cui essi erano opportuni, precisi e giustificati da informazioni attendibili.

Margine di dumping

(27) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore si è proceduto ad un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione. Tuttavia, se i prezzi all'esportazione variavano in base ai diversi acquirenti, regioni o periodi e se con il metodo precedentemente illustrato non era possibile valutare correttamente il margine di dumping, il valore normale determinato in base alla media ponderata è stato messo a confronto con i prezzi delle singole operazioni di esportazione.

(28) Per le società che non hanno collaborato, è stato calcolato, in base ai dati disponibili, un margine di dumping «residuo» a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(29) Per i paesi con un livello di collaborazione paragonabile ai dati forniti da Eurostat, per i quali non c'era pertanto ragione di credere che alcun produttore esportatore avesse omesso di collaborare, è stato deciso, per garantire l'efficacia delle misure, di fissare il margine di dumping residuo al livello stabilito per il produttore esportatore che ha collaborato e che presentava il margine di dumping più elevato.

(30) Per i paesi in cui il livello di collaborazione era basso, il margine di dumping residuo è stato calcolato sulla base del margine più elevato di dumping praticato sulle esportazioni rappresentative nella Comunità. È stato ritenuto necessario adottare tale criterio per non premiare l'omessa collaborazione e in quanto non c'è ragione di credere che una società che non ha collaborato abbia praticato un livello di dumping inferiore.

2. **Repubblica ceca**

(31) Due produttori esportatori della Repubblica ceca hanno risposto al questionario. Le risposte contenevano anche dati sulle vendite sul mercato interno effettuate da società collegate di vendita sul mercato interno.

Valore normale

(32) Per i tipi di prodotto in esame direttamente comparabili ai tipi di tubo esportati nella Comunità, il valore normale è stato determinato sulla base delle vendite sul mercato interno. Solo nei casi in cui non esistevano vendite sul mercato interno di tipi di tubo comparabili, il valore normale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, è stato costruito. A tale scopo sono stati utilizzati i costi di produzione e le SGAV e i profitti di entrambe le società che hanno collaborato.

Prezzo all'esportazione

(33) Le procedure e le metodologie utilizzate dalla Commissione per determinare il prezzo all'esportazione dei prodotti originari della Repubblica ceca sono le stesse di quelle descritte al considerando 25: le vendite per l'esportazione effettuate direttamente ad un acquirente indipendente nella Comunità sono state stabilite in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

Confronto

(34) Sono stati effettuati adeguamenti per le spese di trasporto, per le spese accessorie (commissioni bancarie), per l'assicurazione, per le differenze relative alle caratteristiche fisiche e allo stadio commerciale.

Margine di dumping

(35) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping da parte di entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato. I margini di dumping provvisori espressi come percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria sono:

Jäkl Karvina, Karvina-Hranice	28,9 %
Zelezárny Veseli as, Veseli nad Moravou	65,3 %.

(36) Il livello di cooperazione della Repubblica ceca è stato elevato. Il margine di dumping residuo provvisorio è stato quindi fissato al livello del più alto margine di dumping praticato da una società che ha collaborato, ovvero a 65,3 %.

3. **Polonia**

(37) In Polonia, un produttore esportatore ha risposto al questionario.

Valore normale

(38) Le vendite sul mercato interno del prodotto in esame non sono state effettuate dal produttore esportatore nel corso di normali operazioni commerciali, e non si è quindi potuto utilizzare il prezzo sul mercato interno per calcolare il valore normale. Considerato che nessun altro produttore esportatore polacco ha collaborato all'inchiesta, il calcolo del valore normale non si è potuto basare sul prezzo di altri produttori o venditori.

(39) Esso è stato quindi costruito utilizzando i costi di produzione e le SGAV della compagnia stessa, maggiorati di un margine di profitto relativo alla categoria generale cui appartiene il prodotto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base.

Prezzo all'esportazione

(40) Le procedure e le metodologie utilizzate dalla Commissione per determinare il prezzo all'esportazione dei prodotti originari della Polonia sono le stesse di quelle descritte al considerando 25: le vendite per l'esportazione effettuate direttamente ad un acquirente indipendente nella Comunità sono state stabilite in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

Confronto

(41) Non sono stati richiesti né si sono rivelati necessari adeguamenti per procedere ad un confronto equo tra valore normale e prezzo all'esportazione poiché entrambi erano riferiti allo stadio franco fabbrica.

Margine di dumping

(42) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping da parte del produttore esportatore che ha collaborato. Il margine di dumping provvisorio espresso come percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria è:

— Huta Buczek, Sosnowiec 17,4 %.

(43) Il produttore esportatore rappresentava una porzione estremamente ridotta dell'insieme delle esportazioni polacche del prodotto in esame nella Comunità. In effetti, il volume delle esportazioni effettuate da tale produttore che ha collaborato hanno rappresentato solamente lo 0,3 % delle importazioni registrate da Eurostat durante il periodo dell'inchiesta. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, il margine di dumping residuo per la Polonia è stato calcolato in base ai dati disponibili. Il confronto tra il valore normale determinato per il produttore esportatore polacco che ha collaborato e il prezzo all'esportazione registrato da Eurostat ha rivelato un margine di dumping residuo provvisorio pari a 52,6 %, cif frontiera comunitaria.

4. **Thailandia**

(44) Un produttore esportatore in Thailandia ha risposto al questionario, ma non ha successivamente collaborato all'inchiesta, rifiutandosi in particolare di sottoporre a verifica le informazioni contenute nella risposta. Di conseguenza, la Commissione ha dovuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base e basarsi sui dati disponibili.

Valore normale

(45) Per determinare il valore normale sono stati utilizzati i dati relativi alle vendite sul mercato interno thailandese contenuti nella risposta al questionario di cui sopra, in quanto tali informazioni risultavano conformi ai dati contenuti nella denuncia e, in assenza di altri dati e forme di collaborazione, le più attendibili rispetto al caso in oggetto.

Prezzo all'esportazione

(46) Il volume delle esportazioni risultante dalle informazioni ricevute durante l'inchiesta (cfr. considerando 44) rappresentava solamente una parte del volume delle importazioni originarie della Thailandia durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, il livello di prezzo risultante dal questionario differiva sostanzialmente dal livello di prezzo fornito da Eurostat per il prodotto in questione originario della Thailandia. Si è quindi concluso che, provvisoriamente, la base più attendibile per determinare il prezzo all'esportazione fossero i dati forniti da Eurostat.

Confronto

(47) Ove opportuno, sono stati applicati adeguamenti relativi alle spese di trasporto, di movimentazione o di carico del prodotto in esame.

Margine di dumping

(48) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, determinate in base alla metodologia di cui ai considerando 44 e 46, ha rivelato l'esistenza importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Thailandia. Il margine di dumping provvisorio espresso come percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria è del 37,6 %.

5. **Turchia**

(49) Come risulta dai considerando 5 e 7, e considerato il numero elevato di produttori esportatori interessati in Turchia, si è proceduto al campionamento. Le società selezionate sono le seguenti:

— Noksel Celik Boru Sanayi AS, Ankara,

— Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istanbul,

— Mannesmann Boru Endustrisi AS, Istanbul,

— Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul,

— Yücel Boru Profil Endüstrisi AS, Istanbul,

— Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Kayseri.

Le seguenti società non sono state selezionate, ma hanno accettato di collaborare:

— Borutas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Adapazari,

— Cinar Boru Profil San. Tic. Ltd STI, Eregli,

— Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd, Istanbul,

— Özdemir Boru Profil San.ve Ticaret AS, Eregli,

— Sevil Boru-Profil Sanayii ve Ticaret AS, Istanbul,

— Toscelik Profil ve Sac. Endüstrisi AS, Iskenderun,

— Özborsan Boru San.ve Ticaret AS, Istanbul.

Valore normale

(50) Considerati l'elevato tasso di inflazione presente in Turchia e la svalutazione della lira turca nel febbraio 2001, per i tipi di prodotto in esame direttamente comparabili ai tipi di tubo esportati nella Comunità, la Commissione ha determinato il valore normale su base mensile. Solo nei casi in cui non esistevano vendite sul mercato interno dei tipi di tubo comparabili o queste non erano rappresentative o nei casi in cui le vendite sul mercato interno mensili non erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, i valori normali sono stati costruiti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tale scopo sono stati utilizzati i costi di produzione e le SGAV e i profitti di tutte le società che hanno collaborato.

Prezzo all'esportazione

(51) Il prezzo all'esportazione dei prodotti originari della Turchia è stato determinato in base alle vendite per l'esportazione effettuate direttamente ad un acquirente indipendente nella Comunità, conformemente quindi all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

Confronto

(52) Ove necessario, sono stati applicati adeguamenti relativi a sconti, abbuoni, trasporto, movimentazione, carico e scarico, spese accessorie (commissioni bancarie), assicurazione e costo del credito.

Margine di dumping

(53) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore si è proceduto ad un confronto tra la media ponderata mensile del valore normale e la media ponderata mensile dei prezzi all'esportazione. Relativamente a cinque dei sei produttori esportatori, l'andamento dei prezzi ha però evidenziato significative differenze in funzione del periodo di esportazione. Pertanto, poiché né il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione né il confronto dei singoli valori normali con i singoli prezzi all'esportazione permettevano di determinare la portata del dumping praticato, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con le singole transazioni di esportazione. I dati relativi al sesto produttore esportatore non erano caratterizzati da altrettante variazioni di prezzo. Il margine di dumping di quest'ultima società è stato quindi determinato confrontando la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione.

a) Produttori che hanno collaborato inclusi nel campione

(54) Secondo la prassi normalmente seguita dalla Commissione, per i produttori esportatori collegati viene fissato un solo margine di dumping, per evitare che le successive esportazioni nella Comunità avvengano attraverso le società con il margine di dumping più basso.

(55) Sei produttori esportatori in Turchia selezionati per il campione, dei quali quattro collegati — nella fattispecie, Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istanbul, collegato a Mannesmann Boru Endustrisi AS e Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul, collegato a Yücel Boru Profil Endüstrisi AS — hanno risposto al questionario. Tali risposte contenevano anche dati relativi alle vendite interne realizzate da società collegate responsabili delle vendite sul mercato interno.

(56) I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria sono i seguenti:

— Noksel Celik Boru Sanayi AS, Ankara	0 %
— Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istanbul e Mannesmann Boru Endustrisi AS, Istanbul	9,8 %
— Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul e Yücel Boru Profil Endüstrisi AS, Istanbul	4,2 %
— Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Kayseri	12,7 %

b) Altri produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione

(57) Per determinare il margine di dumping da applicare ai produttori turchi che hanno collaborato non inclusi nel campione, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping dei produttori del campione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(58) La media ponderata del margine di dumping così calcolata è risultata dell'8 % per le seguenti società:

— Borutas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Adapazari,
— Cinar Boru Profil San. Tic. Ltd STI, Eregli,
— Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd, Istanbul,
— Özdemir Boru Profil San.ve Ticaret AS, Eregli,
— Sevil Boru-Profil Sanayii ve Ticaret AS, Istanbul,
— Toscelik Profil ve Sac. Endüstrisi AS, Iskenderun,
— Özborsan Boru San.ve Ticaret AS, Istanbul.

c) Società che non hanno collaborato

(59) Il livello di collaborazione riscontrato per la Turchia è stato elevato, e il margine di dumping provvisorio residuo è stato fissato al livello di quello più elevato di una società che ha collaborato, cioè al 12,7 %.

B. ECONOMIA DI TRANSIZIONE: UCRAINA

1. **Status di economia di mercato**

(60) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative ai paesi in transizione, quali l'Ucraina, il valore normale è determinato ai sensi dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo, per quei produttori per i quali si è accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando, per tali società, è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame.

(61) Un produttore esportatore ucraino ha richiesto lo status di impresa operante in economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, o, nel caso l'inchiesta avesse stabilito che non erano stati soddisfatti tutti i criteri di assegnazione dello status di impresa operante in economia di mercato, il trattamento individuale, ed ha quindi presentato domanda di status di impresa operante in economia di mercato.

(62) La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato tutte le informazioni presentate nella domanda di status di impresa operante in economia di mercato presso la sede della società richiedente.

(63) Relativamente alle decisioni in materia di costi, prezzi e strategie è emerso che queste non venivano adottate in risposta a tendenze del mercato che riflettono condizioni di domanda e di offerta e senza un livello significativo di interferenze statali. Anche i costi di produzione e la situazione finanziaria della società erano oggetto di significative distorsioni derivanti dal precedente sistema di economia non di mercato. Non si poteva infine sostenere che la società disponesse di una serie ben definita di documenti contabili di base, soggetti a revisione contabile indipendente e d'applicazione in ogni caso. Di conseguenza, si è concluso che la società non soddisfaceva i criteri definiti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(64) Alla società interessata e al denunziante è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette conclusioni.

(65) Il produttore esportatore ucraino ha contestato le conclusioni della Commissione, in particolare riguardo all'interferenza statale e alla distorsione della situazione finanziaria. Tuttavia, egli non ha presentato nuove argomentazioni tali da modificare la decisione relativa allo status di impresa operante in economia di mercato.

(66) Si è quindi deciso di respingere la richiesta dello status di impresa operante in economia di mercato presentata dalla società ucraina in oggetto. Il comitato consultivo è stato sentito e non ha avanzato obiezioni alle conclusioni della Commissione.

2. **Trattamento individuale**

(67) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, la prassi normalmente seguita dalle istituzioni prevede di calcolare un dazio unico a livello nazionale per i paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, eccetto i casi in cui le società sono in grado di dimostrare che i prezzi all'esportazione e le condizioni e i termini di vendita sono scelti liberamente, che il tasso di cambio applicato è quello di mercato, e che le eventuali interferenze statali non sono tali da permettere l'elusione delle misure nel caso in cui gli esportatori ricevono diverse aliquote di dazio. In tale situazione, difatti, apparirebbe giustificato il discostarsi dal calcolo di un dazio unico a livello nazionale.

(68) La medesima società ucraina cui non è stato concesso lo status di impresa operante in economia di mercato ha inoltre richiesto un trattamento individuale. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire se tale società rispondesse o meno ai criteri per ottenere il trattamento individuale. È emerso che i prezzi all'esportazione e il volume delle esportazioni e i termini e le condizioni di vendita venivano scelti liberamente. La Commissione ha ragionevoli motivi per credere che non ci siano rischi di elusione delle misure se nel presente caso viene concesso a tale esportatore il trattamento individuale.

(69) Si è quindi ritenuto giustificato concedere il trattamento individuale a OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, Dnipropetrovsk.

3. **Dumping**

Scelta del paese analogo

(70) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per le società alle quali non è stato riconosciuto lo status di impresa operante in economia di mercato, il valore normale viene determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese analogo.

(71) Nell'avviso di apertura del procedimento, la Commissione aveva espresso l'intenzione di scegliere la Turchia come paese analogo per determinare il valore normale per l'Ucraina, invitando le parti interessate a presentare osservazioni in merito.

(72) L'inchiesta ha rivelato che la Turchia è stata soggetta, durante il periodo dell'inchiesta, ad un'intensa inflazione sul proprio mercato interno e ad una consistente svalutazione della propria divisa, la lira turca. La Commissione ha quindi vagliato altre opzioni prima di scegliere il paese analogo.

(73) A tale proposito, si rammenta che la collaborazione da parte dei produttori polacchi e thailandesi è stata molto limitata e di conseguenza le informazioni sul valore normale nei due paesi sono state molto approssimative. La Polonia e la Thailandia non sembravano quindi rappresentare una scelta adeguata.

(74) La Commissione ha quindi preso in esame la possibilità di utilizzare la Repubblica ceca come paese analogo. Le informazioni relative al mercato interno ottenute durante l'inchiesta hanno rivelato che la Repubblica ceca, caratterizzata da due soli produttori, da un numero limitato di consumatori, da un limitato volume delle importazioni a causa dell'esistenza di dazi sulle importazioni da certi paesi e da processi produttivi non sempre particolarmente efficaci, non sarebbe stata, nel caso considerato, la scelta più appropriata come paese analogo.

(75) Va osservato che nessuna osservazione è giunta dalle parti interessate a proposito della proposta iniziale della Turchia come paese analogo. La Turchia conta numerosi produttori (tredici dei quali hanno collaborato alla presente inchiesta) che utilizzano processi produttivi moderni ed efficienti che permettono di produrre tubi che soddisfano le norme internazionali e che sono direttamente comparabili ai tubi prodotti in Ucraina. Essa dispone inoltre di una struttura della domanda e dell'offerta del mercato interno sufficientemente ampia, associata all'assenza di restrizioni sulle importazioni. Inoltre, le vendite interne in Turchia erano rappresentative rispetto al volume delle esportazioni ucraine del prodotto in esame nella Comunità.

(76) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che la scelta della Turchia quale paese analogo fosse la più ragionevole e appropriata, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

Determinazione del valore normale nel paese analogo

(77) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per l'Ucraina è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dai produttori del paese analogo, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno della Turchia per prodotti comparabili a quelli venduti dai produttori esportatori ucraini nella Comunità.

(78) Poiché le vendite interne dei tipi di tubi comparabili alle esportazioni ucraine da parte dei produttori turchi interessati erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato calcolato sulla base della media ponderata mensile dei prezzi delle vendite interne del prodotto in esame a clienti indipendenti da parte dei produttori turchi che hanno collaborato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

Prezzo all'esportazione

(79) Tutte le vendite per l'esportazione nella Comunità da parte degli esportatori ucraini che hanno collaborato sono state effettuate direttamente a importatori indipendenti nella Comunità, e il prezzo all'esportazione è stato determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

Confronto

(80) Il confronto è stato effettuato tra i prezzi del prodotto franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze relative a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Si è pertanto tenuto conto delle differenze tra i costi di trasporto e movimentazione.

Margine di dumping

(81) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping da parte del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Il margine di dumping provvisorio, espresso come percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria è il seguente:

OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, Dnipropetrovsk	30,9 %.

(82) Il livello di collaborazione da parte dell'Ucraina è stato estremamente basso. Il volume delle esportazioni effettuate dal produttore esportatore ucraino che ha collaborato è stato pari, durante il periodo dell'inchiesta, al 3 % delle importazioni registrate da Eurostat. Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, il margine di dumping residuo è stato determinato sulla base dei dati disponibili. Il confronto tra il valore normale determinato per il produttore esportatore ucraino che ha collaborato (cfr. considerando 78) e i dati attendibili e rappresentativi registrati da Eurostat ha rivelato un margine di dumping residuo provvisorio del 44,1 %, cif frontiera comunitaria.

D. **INDUSTRIA COMUNITARIA**

1. **Produzione comunitaria complessiva**

(83) All'interno della Comunità, il prodotto in esame viene fabbricato da undici produttori in Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito, a nome dei quali è stata presentata la denuncia e da altri otto produttori.

Nove degli undici produttori comunitari denunzianti hanno collaborato pienamente all'inchiesta. Pur non avendo risposto integralmente al questionario e pur non essendo un denunziante, uno dei rimanenti otto produttori ha fornito alcune informazioni di base, sostenendo in questo modo l'inchiesta.

(84) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, la produzione comunitaria è costituita da tutti i 19 produttori di cui sopra.

2. **Definizione di industria comunitaria**

(85) I nove produttori comunitari denunzianti che hanno collaborato soddisfano le condizioni di rappresentatività previste dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso pari al 65,8 %, della produzione comunitaria complessiva del prodotto in esame. Si ritiene pertanto che essi costituiscano l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno in appresso denominati «l'industria comunitaria».

E. **PREGIUDIZIO**

1. **Consumo comunitario apparente**

(86) Per il calcolo del consumo apparente del prodotto in esame sul mercato comunitario, la Commissione ha sommato il volume delle vendite dell'industria comunitaria, di un altro produttore comunitario e il volume di vendita stimato (calcolato sulla base della denuncia e del rapporto vendite/produzione dell'industria comunitaria) dei restanti produttori comunitari alle importazioni totali nella Comunità di prodotti classificabili ai codici NC 7306 30 51, 7306 30 59 e una parte (stimata in base alla denuncia) delle importazioni del prodotto classificabile al codice NC 7306 30 71 e 7306 30 78.

(87) Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta il consumo apparente nella Comunità del prodotto in esame è diminuito del 9 %. Esso è passato da 887 969 tonnellate nel 1997 a 869 142 tonnellate nel 1998, a 845 961 tonnellate nel 1999, a 870 600 tonnellate nel 2000, a 806 042 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta.

(88) Il consumo apparente è diminuito del 2 % tra il 1997 e il 1998 e di un ulteriore 3 % tra il 1998 e il 1999. Esso è aumentato del 3 % tra il 1999 e il 2000. Va osservato che l'incremento del consumo apparente registrato nel 2000 è imputabile soprattutto all'accumulo di scorte da parte degli operatori commerciali e degli importatori per la vendita nel periodo successivo. Il consumo apparente è nuovamente diminuito del 7 % tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta. La diminuzione del 9 % del consumo apparente (il consumo effettivo è diminuito in modo meno evidente a causa dell'accumulo delle scorte nel 2000) durante il periodo considerato è principalmente dovuta al rallentamento della crescita economica nella Comunità europea, in particolare nel settore edilizio e secondariamente all'effetto della sostituzione del prodotto in esame con tubi di rame o di plastica.

2. **Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame**

(89) La Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica ceca, della Polonia, della Thailandia, della Turchia e dell'Ucraina dovessero venire analizzate cumulativamente, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(90) Si è accertato che il margine di dumping calcolato in relazione alle importazioni originarie di ciascuno dei paesi interessati era superiore al livello de minimis, come da definizione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, e che il volume delle importazioni da ciascuno di questi paesi non era trascurabile.

(91) Riguardo alle condizioni di concorrenza, dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame importato dai paesi interessati e quello fabbricati dall'industria comunitaria, analizzati per tipo di prodotto, presentavano caratteristiche fisiche e tecniche di base in tutto simili. Inoltre, su tale base, tali prodotti erano intercambiabili e, durante il periodo considerato, sono stati commercializzati nella Comunità tramite canali di vendita comparabili (operatori commerciali). Va osservato che, per questo motivo, si è ritenuto che le importazioni del prodotto in esame fossero in concorrenza tra di loro e con il prodotto fabbricato nella Comunità.

(92) È stato argomentato che la Repubblica ceca e l'Ucraina dovrebbero essere scorporate, in quanto le importazioni provenienti da tali paesi raggiungono solo in misura marginale gli Stati membri in cui è situata l'industria comunitaria. A tale proposito, va osservato che la Comunità è un mercato unico e il fatto che l'industria comunitaria non sia presente in ognuno degli Stati membri verso cui erano dirette tali importazioni non implica che tali prodotti non siano entrati in competizione all'interno dello stesso mercato.

(93) Un esportatore ha sostenuto che le condizioni di concorrenza non erano paragonabili, in quanto le sue vendite alla Comunità venivano effettuate, a differenza delle vendite degli altri produttori esportatori, tramite una società collegata. Va osservato a tale proposito che la società collegata in questione è situata fuori dalla Comunità e che le vendite nella Comunità del prodotto in esame venivano effettuate tramite canali commerciali comparabili a quelli delle altre importazioni e dell'industria comunitaria. Inoltre, è opportuno ricordare che la questione dell'opportunità di valutare le importazioni originarie di un paese in modo cumulativo assieme ad altre importazioni viene decisa a livello di intero paese e non è un esame in cui si decide per ciascun esportatore se le sue esportazioni vanno valutate cumulativamente.

(94) Si è sostenuto che le importazioni originarie della Repubblica ceca e della Turchia dovessero essere scorporate dall'inchiesta in quanto le importazioni originarie di tali paesi hanno visto ridursi le proprie quote di mercato a partire dal 1998. A tale proposito, va notato che sebbene le importazioni originarie dalla Repubblica ceca e dalla Turchia sono diminuite a partire dal 1998, il loro volume non è stato tuttavia trascurabile. Inoltre, l'andamento del volume delle importazioni per se non è un fattore decisivo. È invece importante stabilire se la valutazione cumulativa è più o meno appropriata alla luce di tutte le pertinenti condizioni della concorrenza. L'elemento essenziale è l'opportunità alla luce delle condizioni della concorrenza. A tale proposito, va osservato che le importazioni originarie della Repubblica ceca e della Turchia risultavano intercambiabili e venivano commercializzate nella Comunità attraverso canali di vendita simili a quelli delle altre importazioni e delle vendite dell'industria comunitaria.

(95) È stato inoltre richiesto che le importazioni originarie della Repubblica ceca venissero scorporate in quanto queste non rappresentavano una causa o una minaccia di pregiudizio per l'industria comunitaria, essendo il loro volume inferiore alla soglia prevista dal regolamento (CEE) n. 1968/93 del Consiglio [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1005/95 [2]. Si ricorda tuttavia che la quota prevista da tale regolamento è rimasta in vigore fino alla fine del 1995 e che nella presente inchiesta, il periodo considerato per la valutazione del pregiudizio va dal 1997 al periodo dell'inchiesta. La richiesta è pertanto respinta.

(96) Si è inoltre argomentato che l'Ucraina dovesse essere scorporata poiché essa ha avuto una quota di mercato ridotta rispetto agli altri paesi oggetto dell'inchiesta. A tale proposito, va notato che anche se la quota di mercato detenuta dall'Ucraina è stata inferiore alla quota di mercato degli altri paesi oggetto dell'inchiesta, essa non può essere considerata trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Inoltre, ai fini dell'esame dell'opportunità della valutazione cumulativa, la quota di mercato non è necessariamente decisiva. Nel presente caso, la valutazione cumulativa è considerata opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza, poiché le importazioni originarie dell'Ucraina sono risultate intercambiabili e commercializzate nella Comunità attraverso canali di vendita comparabili a quelli delle altre importazioni e delle vendite dell'industria comunitaria.

(97) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto in misura provvisoria che tutti i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti e che pertanto le importazioni originarie dei paesi interessati dovessero essere esaminate cumulativamente.

[1] GU L 180 del 23.7.1993, pag. 1.
[2] GU L 101 del 4.5.1995, pag. 35.

3. **Importazioni dai paesi interessati**

Volume

(98) Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica ceca, della Polonia, della Thailandia, della Turchia e dell'Ucraina nella Comunità è aumentato del 16 %.

(99) Le importazioni originarie dei paesi interessati sono aumentate del 19 % tra il 1997 e il 1998, passando da 206 271 tonnellate a 245 281 tonnellate, nonostante il fatto che il mercato comunitario si fosse contratto del 2 % nello stesso periodo. Successivamente, le importazioni sono diminuite del 14 % tra il 1998 e il 1999, passando a 211 204 tonnellate, per aumentare poi del 28 % tra il 1999 e il 2000 e raggiungere le 271 236 tonnellate. Tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, esse sono nuovamente diminuite del 12 %, passando a 239 399 tonnellate.

(100) Durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni provenienti dall'unico esportatore turco che non ha praticato il dumping hanno rappresentato meno dello 0,5 % delle importazioni dalla Turchia e meno dello 0,3 % delle importazioni dagli altri paesi interessati. Se tali volumi vengono esclusi, l'aumento di volume e di quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping rimane significativo. Di conseguenza, le conclusioni relative ai prezzi e alla sottoquotazione della Turchia e degli altri paesi in oggetto rimarrebbero essenzialmente inalterate.

Quota di mercato

(101) Durante il periodo considerato, la quota di mercato complessiva detenuta dai cinque paesi in oggetto è aumentata del 6,5 %, passando dal 23,2 % al 29,7 %. Essa è aumentata del 5 % tra il 1997 e il 1998, diminuendo poi del 3,2 % tra il 1998 e il 1999 per risalire del 9,4 % tra il 1999 e il 2000. Infine, nel periodo tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, essa è diminuita dell'1,5 %.

(102) Va notato che nel periodo dal 1997 al periodo dell'inchiesta, l'aumento delle importazioni originarie dei paesi in oggetto e delle relative quote di mercato hanno coinciso con una diminuzione del consumo del 9 %.

Prezzi

a) Andamento dei prezzi

(103) Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi medi cif delle importazioni di taluni tubi saldati originari della Repubblica ceca, della Polonia, della Thailandia, della Turchia e dell'Ucraina sono passati da 401 ECU/EUR/tonnellata nel 1997, a 422 ECU/EUR/tonnellata nel 1998, a 357 ECU/EUR/tonnellata nel 1999, a 425 ECU/EUR/tonnellata nel 2000 e a 423 ECU/EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta.

(104) Tra il 1997 e il 1998, i prezzi medi delle importazioni sono aumentati del 5 % tra il 1997 e il 1998, per poi diminuire del 15 % tra il 1998 e il 1999, in seguito alla diminuzione dei prezzi degli arrotolati laminati a caldo, e quindi aumentare nuovamente del 19 % tra il 1999 e il 2000. Tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni sono rimasti praticamente stabili.

b) Sottoquotazione dei prezzi

(105) Tra modelli comparabili del prodotto in questione è stato fatto un confronto tra i prezzi medi al netto di riduzioni e imposte, allo stesso stadio commerciale e adeguati a livello di termini di pagamento, applicati all'interno della Comunità ad acquirenti indipendenti dai produttori esportatori e quelli applicati dall'industria comunitaria. I prezzi dell'industria comunitaria erano a livello franco fabbrica. I prezzi cif frontiera comunitaria applicati dai produttori esportatori dei paesi considerati sono stati adeguati per tenere conto dei costi successivi all'importazione, sulla base delle informazioni fornite dagli importatori non collegati che hanno collaborato.

(106) Il confronto ha rivelato che durante il periodo dell'inchiesta i prodotti considerati originari dei paesi in oggetto sono stati venduti nella Comunità a prezzi che erano mediamente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria delle seguenti percentuali: Repubblica ceca 15,6 %, Polonia 14,5 %, Thailandia 21,8 %, Turchia 14 % e Ucraina 33 %. Va inoltre notato che gli effettivi prezzi di vendita della Comunità erano ridotti poiché l'industria era appena al di sopra del punto di pareggio.

4. **Situazione dell'industria comunitaria**

(107) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

a) *Capacità produttiva, produzione e tasso d'utilizzo*

(108) La capacità produttiva è rimasta praticamente stabile tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta. Tra il 1997 e il 1998 si è registrato solo un aumento minimo, passando da 1 105 257 tonnellate a 1 110 257 tonnellate, per effetto della razionalizzazione degli impianti produttivi di uno dei produttori comunitari denunzianti. Va osservato che alcuni produttori fabbricano anche altri prodotti utilizzando le stesse linee produttive e che la loro effettiva capacità produttiva è stata quindi assegnata al prodotto considerato.

(109) Durante il periodo considerato, la produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 20 %, passando da 463 949 tonnellate a 369 681 tonnellate nel periodo dell'inchiesta.

(110) Tra il 1997 e il 1998, la produzione è diminuita del 10 %. Tra il 1998 e il 1999, essa è aumentata del 4 % e tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta è diminuita ininterrottamente. Va osservato che essa è diminuita a causa della tendenza al ribasso delle vendite dell'industria comunitaria.

(111) Considerata la capacità praticamente stabile, l'utilizzo della capacità produttiva ha seguito la stessa tendenza della produzione. Esso è diminuito del 10 % tra il 1997 e il 1998, è aumentato del 4 % tra il 1998 e il 1999 e poi è nuovamente diminuito stabilmente del 15 % tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta. L'utilizzo della capacità produttiva è pertanto diminuito del 21 % tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, passando dal 42 % al 33 %.

b) *Scorte*

(112) Alcuni produttori producono su ordinazione e in questo caso le scorte sono rappresentate da merci in attesa di essere consegnate ai clienti, mentre altri produttori producono per creare scorte. In tale contesto, l'andamento delle scorte non sembra essere rilevante per l'analisi della situazione economica dell'industria comunitaria. Per completezza, viene tuttavia di seguito analizzato l'andamento delle scorte. Il livello delle scorte finali dell'industria comunitaria è passato da 32 742 tonnellate nel 1997 a 35 615 tonnellate nel 1998, a 34 314 tonnellate nel 1999, a 34 851 tonnellate nel 2000 e infine a 34 359 tonnellate nel periodo dell'inchiesta.

(113) Le scorte sono aumentate del 5 % nel periodo preso in esame. Esse sono aumentate del 9 % tra il 1997 e il 1998, sono diminuite del 4 % nel 1999 e sono quindi rimaste stabili.

c) *Volume di vendita e quota di mercato*

(114) Nel periodo considerato, le vendite dell'industria comunitaria sul mercato interno della Comunità ad acquirenti indipendenti sono diminuite del 17 % tonnellate nel 1997 a 338 088 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Esse sono state pari a 358 450 tonnellate nel 1980, a 386 739 tonnellate nel 1999 e a 346 696 tonnellate nel 2000.

(115) Nel periodo considerato il volume delle vendite è diminuito del 12 % tra il 1997 e il 1998, è aumentato dell'8 % tra il 1998 e il 1999 ed è successivamente diminuito del 13 %.

(116) Tale andamento deve essere interpretato tenendo conto del fatto che, di fronte alle importazioni a basso prezzo originarie dei paesi interessati, l'industria comunitaria ha dovuto scegliere se mantenere inalterati i propri prezzi di vendita, a scapito dello sviluppo del volume delle vendite e della quota di mercato, o diminuire i prezzi di vendita e seguire l'andamento delle importazioni in esame, a scapito della redditività.

(117) Tra il 1997 e il 1998, l'industria comunitaria ha aumentato i prezzi di vendita ed ha quindi subito una contrazione del volume di vendita e della quota di mercato. Tra il 1998 e il 1999, l'industria comunitaria ha diminuito i prezzi e aumentato le vendite e la quota di mercato. Tuttavia, tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta, l'aumento del volume dei prodotti oggetto di dumping a bassi prezzi hanno esercitato un effetto particolarmente negativo sui prezzi dell'industria comunitaria, poiché non ha solo provocato una perdita in termini di vendite e di quota di mercato, ma ha avuto un impatto più ampio sulla redditività, in quanto gli aumenti di prezzi non hanno potuto essere trasferiti. Va osservato che sebbene i prezzi delle importazioni oggetto di dumping siano aumentati tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta, tale aumento non è stato tale da permettere ai prezzi dell'industria comunitaria di aumentare ad un livello sufficiente da raggiungere margini soddisfacenti.

(118) Nel periodo considerato, la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è diminuita del 4 %, passando dal 45,9 % del 1997 al 41,9 % nel periodo dell'inchiesta. Nel 1998, essa era pari al 41,2 %, nel 1999 al 45,7 % e nel 2000 al 39,8 %.

(119) Nel periodo considerato, la quota di mercato è diminuita del 4,7 % tra il 1997 e il 1998, è aumentata del 4,5 % tra il 1998 e il 1999, è nuovamente diminuita del 5,9 % tra il 1999 e il 2000 per aumentare poi del 2,1 % durante il periodo dell'inchiesta.

d) *Crescita*

(120) Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, in cui il consumo comunitario è diminuito del 9 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 17 %. L'industria comunitaria ha quindi perso il 4 % della sua quota di mercato, mentre nello stesso periodo la quota delle importazioni in oggetto è aumentata del 6,5 %. L'industria comunitaria ha quindi ridimensionato la sua presenza nel mercato di una percentuale superiore alla diminuzione della crescita tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta.

e) *Prezzi di vendita*

(121) Nel periodo considerato, la media ponderata dei prezzi del prodotto in esame venduto dall'industria comunitaria è aumentata del 2 %, passando da 545 ECU/EUR/tonnellata nel 1997 a 555 ECU/EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta.

(122) Dopo un aumento del 4 % tra il 1997 e il 1998, i prezzi sono diminuiti del 14 % tra il 1998 e il 1999, per aumentare nuovamente del 15 % tra il 1999 e il 2000. Nel periodo dell'inchiesta, i prezzi sono diminuiti dell'1 % rispetto al 2000.

(123) Tale andamento dei prezzi dovrebbe essere confrontato con l'andamento dei costi di produzione. Tra il 1997 e il 1998, i costi totali dell'industria comunitaria sono aumentati del 3 %, soprattutto a causa della diminuzione della produzione. Tra il 1998 e il 1999 i costi dell'industria comunitaria sono diminuiti del 10 % a causa della diminuzione sostanziale del costo della principale materia prima (arrotolati laminati a caldo), che rappresenta in media il 55 % circa dei costi totali, e dell'aumento della produzione. Tra il 1999 e il 2000, i costi dell'industria comunitaria sono aumentati del 15 %, a causa dell'aumento del costo degli arrotolati laminati a caldo e della diminuzione della produzione. Nel periodo dell'inchiesta i costi sono diminuiti dell'1 %. Nel periodo considerato i costi sono aumentati del 5 %. Tale aumento non si è completamente manifestato nei prezzi, che sono aumentati solamente del 2 % e l'industria comunitaria ha quindi subito una contrazione della redditività.

f) *Occupazione*

(124) Il livello dell'occupazione dell'industria comunitaria è diminuito da 1 088 occupati nel 1997 a 1 005 nel 1998, a 901 nel 1999, a 838 nel 2000 e infine a 817 nel periodo dell'inchiesta.

(125) Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, il livello dell'occupazione nella Comunità è costantemente diminuito. Tale brusca contrazione è collegata alla diminuzione della produzione e delle vendite e allo sforzo di aumentare la produttività per ridurre i costi unitari.

g) *Produttività*

(126) La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, calcolata come produzione annua per occupato, è passata da 475 tonnellate nel 1997 a 468 nel 1998, a 547 nel 1999 a 528 nel 2000 e quindi a 517 nel periodo dell'inchiesta.

(127) Nel corso del periodo considerato, la produttività è aumentata del 9 %.

h) *Salari*

(128) Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, il salario medio è aumentato del 18 %, passando da 27 796 ECU/EUR nel 1997 a 32 867 ECU/EUR nel periodo dell'inchiesta.

(129) Il salario medio è aumentato del 9 % tra il 1997 e il 1998, è rimasto pressoché stabile tra il 1998 e il 1999 ed è nuovamente aumentato del 6 % tra il 1999 e il 2000 e del 3 % tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta. Nell'analisi del salario è necessario tenere conto del fatto che tutte le società che costituiscono l'industria comunitaria fabbricano anche altri prodotti e fanno parte di gruppi di società e che l'aumento dei salari riflette anche la situazione relativa ad altre attività e/o al gruppo nel suo insieme.

i) *Investimenti*

(130) Gli investimenti complessivi dell'industria comunitaria relativi al prodotto in esame sono diminuiti del 75 % tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, passando da 4 444 000 ECU/EUR nel 1997, a 10 823 000 ECU/EUR nel 1998, a 5 214 000 ECU/EUR nel 1999, a 2 581 000 ECU/EUR nel 2000 e infine a 1 116 000 ECU/EUR nel periodo dell'inchiesta.

(131) Gli investimenti dell'industria comunitaria sono più che raddoppiati tra il 1997 e il 1998, soprattutto a causa della sostituzione di una vecchia linea produttiva da parte di un produttore comunitario, di un nuovo sistema di stoccaggio per un altro produttore comunitario e di un lieve aumento tecnico della capacità per un terzo. Tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, gli investimenti sono diminuiti costantemente.

j) *Redditività*

(132) Nel periodo considerato, la redditività delle vendite nella Comunità ad acquirenti indipendenti, in termini di utili sulle vendite nette, tasse non corrisposte, è diminuita dal 3,4 % del 1997 allo 0,4 % nel periodo dell'inchiesta. Nel 1998 essa è stata del 5,1 %, nel 1999 dell'1 % e nel 2000 dello 0,6 %.

(133) La redditività è aumentata tra il 1997 e il 1998, periodo in cui l'aumento del 3 % dei costi totali si è ripercosso sull'aumento dei prezzi del 4 %, a scapito del volume di vendita (− 12 %) e della quota di mercato (− 10 %). La redditività è quindi diminuita costantemente nei periodi successivi, raggiungendo un livello inadeguato a garantire l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'industria comunitaria. Va ricordato che tra il 1998 e il 1999, i prezzi sono diminuiti del 14 %, mentre i costi sono diminuiti del 10 % e che nei periodi successivi i prezzi non sono aumentati più dell'aumento dei costi.

k) *Flusso di cassa, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali*

(134) Il flusso di cassa in entrata/uscita netto relativo alle attività operative è passato da 14 413 000 ECU/EUR nel 1997 a 25 697 000 ECU/EUR nel 1998, a 17 722 000 ECU/EUR nel 1999, a 15 201 000 ECU/EUR nel 2000, a 10 282 000 ECU/EUR nel periodo dell'inchiesta.

(135) Tale indicatore è stato fornito a livello generale di società, ed è quindi stato assegnato al prodotto in esame in base al fatturato. Tra il 1997 e il 1998, il flusso di cassa relativo alle attività operative è aumentato del 78 %. Tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, esso ha però continuato a scendere. Nel periodo considerato, esso è diminuito del 29 %.

(136) L'utile sul capitale investito espresso come rendimento degli investimenti totali è passato dal 3,5 % del 1997 allo 0,5 % del periodo dell'inchiesta. Nel 1998, esso era pari al 5,2 %, nel 1999 all'1,1 % e nel 2000 allo 0,7 %.

(137) Come il flusso di cassa relativo alle attività operative, il rendimento degli investimenti totali è stato fornito a livello generale di società, ed è quindi stato assegnato al prodotto in esame sulla base del fatturato. Tra il 1997 e il 1998 esso è cresciuto dell'1,7 %. Tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, esso è però diminuito costantemente. Nel periodo considerato esso è diminuito del 3 %.

(138) L'inchiesta ha rivelato che i produttori comunitari denunzianti non hanno incontrato difficoltà a livello di capacità di ottenere capitali. A tale proposito, va osservato che l'industria comunitaria e i gruppi di cui fa parte hanno deciso di sostenere il settore dei tubi saldati e di fornire il capitale necessario.

l) *Entità del margine di dumping*

(139) Quanto all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, questa non può considerarsi trascurabile, dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati.

5. **Conclusione sul pregiudizio**

(140) Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie della Repubblica ceca, della Polonia, della Thailandia, della Turchia e dell'Ucraina sono aumentate significativamente, del 16 %, mentre la quota di mercato da queste detenuta è passata dal 23,2 % del 1997 al 29,7 % del periodo dell'inchiesta. L'aumento più significativo è avvenuto tra il 1999 e il 2000, quando il volume delle importazioni oggetto di dumping è aumentato del 28 %, guadagnando 6,2 punti percentuali di quota di mercato. Durante il periodo considerato, i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping originarie dei cinque paesi interessati sono stati sempre inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Inoltre, durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati sono state mediamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria del 16,8 %.

(141) La valutazione dei suddetti fattori dimostra che tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata. Ciò ha prodotto la contrazione della quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria. Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, molti indicatori di pregiudizio si sono evoluti in senso negativo: la produzione è diminuita del 20 %, il tasso di utilizzo del 21 %, il volume delle vendite del 17 %, la quota di mercato del 4 %, l'occupazione del 25 %, gli investimenti del 75 %, il flusso di cassa relativo alle attività operative del 29 % e il rendimento degli investimenti totali del 3 %. La redditività è passata dal 3,4 % del 1997 allo 0,4 % del periodo dell'inchiesta. I prezzi non hanno potuto aumentare allo stesso ritmo dei costi. Nel periodo considerato, i salari sono aumentati conformemente all'andamento dell'inflazione e della produttività, mentre l'aumento di produttività non è stato tale da evitare l'inadeguato rendimento finanziario dell'industria comunitaria.

(142) Tenuto conto di quanto precede, si è dunque provvisoriamente concluso che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

F. **CAUSA DEL PREGIUDIZIO**

1. **Introduzione**

(143) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping del prodotto in esame originarie dei paesi interessati abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.

2. **Effetti delle importazioni in dumping**

(144) Il significativo aumento, del 16 %, del volume delle importazioni oggetto di dumping, che sono passate da 206 271 tonnellate a 239 399 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, e della corrispondente quota di mercato comunitario, che è passata dal 23,2 % del 1997 al 29,7 % del periodo dell'inchiesta, nonché il livello di sottoquotazione rilevato (16,8 % medio durante il periodo dell'inchiesta) hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. La penetrazione nel mercato delle importazioni oggetto di dumping è stata particolarmente significativa tra il 1999 e il 2000, quando il volume delle importazioni è aumentato del 28 % e la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata del 6,2 %.

(145) Nello stesso periodo, l'industria comunitaria ha registrato una contrazione del volume di vendita (− 17 %) e di quota di mercato (− 4 %) e un deterioramento della redditività (− 3 %). Tale situazione va valutata nel contesto del consumo comunitario del prodotto in esame, che, nel periodo considerato, è diminuito del 9 %.

(146) Inoltre, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono stati inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria per tutto il periodo considerato, esercitando su questi una pressione che ha impedito che i prezzi dell'industria comunitaria si evolvessero con la stessa velocità dei costi di produzione tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, riducendo in questo modo il già basso livello di redditività dell'industria comunitaria.

(147) Si ritiene perciò che le importazioni oggetto di dumping abbiano avuto un'incidenza negativa sulla situazione dell'industria comunitaria.

3. **Effetti di altri fattori**

a) *Situazione di altri produttori comunitari*

(148) Un produttore della Comunità che non faceva parte dell'industria comunitaria e che durante il periodo dell'inchiesta rappresentava meno del 5 % della produzione comunitaria totale ha fornito alcune informazioni. Poiché i dati forniti riguardano una sola società, per tutelare la natura riservata dei dati forniti, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base non sono state divulgate le cifre esatte, bensì fasce di valori che comprendono le cifre esatte.

(149) Nel periodo considerato, la produttività di tale produttore comunitario ha subito una contrazione compresa tra il 20 % e il 30 %. Nello stesso periodo, il volume di vendita è diminuito di un valore percentuale compreso tra il 20 % e il 30 % mentre la corrispondente quota di mercato è passata da una percentuale compresa tra il 5 % e lo 0 % del 1997 ad una compresa tra il 3 % e il − 2 % del periodo dell'inchiesta.Va osservato che l'andamento di questi tre fattori corrisponde a grandi linee all'andamento della situazione dell'industria comunitaria.

(150) Va inoltre osservato che altri due produttori comunitari (Tubimar in Italia e Krieglach in Austria) hanno sospeso l'attività nel 2000.

(151) Tale evento indica che altri produttori comunitari potrebbero avere affrontato problemi analoghi all'industria comunitaria.

b) *Impatto della crisi economica nel Sud-Est asiatico*

(152) Secondo un'argomentazione presentata, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato dalla crisi economica che ha colpito il Sud-Est asiatico.

(153) Va osservato che la crisi asiatica può essere uno dei motivi della diminuzione del prezzo dei prodotti di acciaio e quindi anche della principale materia prima, gli arrotolati laminati a caldo, utilizzati nella fabbricazione del prodotto in esame. Se tale crisi ha quindi colpito l'industria a monte, l'effetto è stato che i produttori del prodotto in esame hanno potuto beneficiare dell'abbassamento dei prezzi della principale materia prima. In effetti, nel 1999, quando i prezzi degli arrotolati laminati a caldo hanno raggiunto il livello più basso, l'industria comunitaria ha potuto abbassare i prezzi ed incrementare le vendite.

(154) Va osservato che l'inchiesta non ha rivelato alcun aumento delle importazioni del prodotto in esame provenienti dai paesi asiatici, ad eccezione della Thailandia, che rientra peraltro nella presente inchiesta.

(155) Tenuto conto di quanto precede, si ritiene che la crisi asiatica non abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

c) *Misure di protezione degli scambi istituite da USA e Russia*

(156) Secondo un'argomentazione presentata, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato dalle misure di salvaguardia istituite da USA e Russia.

(157) Relativamente alle misure protezionistiche adottate dagli USA, va osservato che durante il periodo dell'inchiesta le esportazioni hanno rappresentato circa l'8 % delle vendite complessive del prodotto in esame da parte dell'industria comunitaria. Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta le esportazioni sono diminuite del 32 %, ovvero di 14 000 tonnellate. La diminuzione delle esportazioni ha influito sul livello della produzione e sul grado di utilizzo della capacità produttiva, ma va ricordato che la redditività viene calcolata in base alle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità e che la diminuzione delle esportazioni può avere influito solo in minima parte sulla redditività a causa di costi unitari fissi più elevati. Inoltre, la diminuzione delle esportazioni non può spiegare la significativa diminuzione delle vendite (sia in termini assoluti che percentuali) dell'industria comunitaria nella Comunità.

(158) Per quanto concerne le misure di salvaguardia istituite dalla Russia, va osservato che esse non sono dirette contro le importazioni originarie della Comunità, bensì dell'Ucraina. Esse possono quindi spiegare in parte l'aumento delle importazioni originarie dell'Ucraina, alla ricerca di nuovi mercati nella Comunità. A tale proposito, va osservato che le importazioni ucraine rientrano nella presente inchiesta.

(159) Sulla scorta di quanto precede, si conclude provvisoriamente che le misure protezionistiche istituite da USA e Russia hanno contribuito solo in minima parte al pregiudizio subito dall'industria comunitaria e che il loro effetto non è quindi stato tale da modificare la conclusione che ci sia un reale e sostanziale nesso di causa ed effetto tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi in esame e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

d) *Importazioni da altri paesi terzi*

(160) Sulla base delle informazioni disponibili, nel periodo considerato il volume totale delle importazioni originarie dei paesi terzi è diminuito del 28 %, passando da 91 220 tonnellate nel 1997 a 65 706 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, mentre la quota di mercato da questi detenuta ha perso, nello stesso periodo, il 2,1 % passando dal 10,3 % del 1997 all'8,2 % del periodo dell'inchiesta.

(161) Per quanto concerne la media ponderata dei prezzi cif di tali importazioni, essa è aumentata dell'8 % tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, passando da 434 ECU/EUR/tonnellata nel 1997 a 470 ECU/EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta. Nel periodo considerato, i prezzi delle importazioni originarie di altri paesi terzi sono stati più alti della media ponderata dei prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati.

(162) È stato affermato che le importazioni originarie della Russia dovessero essere incluse nell'inchiesta. Durante il periodo dell'inchiesta, la Russia ha però detenuto una quota di mercato inferiore all'1 % e non sono state fornite prove dell'esistenza di pratiche di dumping da parte di tale paese.

(163) D'altra parte, è emerso che durante il periodo dell'inchiesta solo le importazioni originarie di quattro paesi diversi dai paesi interessati hanno detenuto una quota di mercato comunitario superiore all'1 %, ovvero la Romania, l'Ungheria, la Svizzera e l'India.

(164) Per quanto riguarda la Romania e l'Ungheria, è emerso che tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, la loro quota di mercato è diminuita (passando dal 3,3 % all'1,4 % per la Romania e dall'1,7 % all'1,1 % per l'Ungheria). Relativamente alla Romania, è opportuno sottolineare che la sua quota di mercato è stata inferiore all'1 % nel 2000 (0,6 %) e che ha subito un'improvvisa espansione durante il periodo dell'inchiesta. I prezzi medi all'importazione dei due paesi sono sempre stati inferiori a quelli delle importazioni originarie dei paesi in esame, ad eccezione della Romania nel 2000.

(165) Per quanto concerne la Svizzera e l'India, è emerso che le loro quote di mercato sono state appena superiori all'1 % solamente del periodo dell'inchiesta (1,1 % in Svizzera e 1,05 % in India) e che i loro prezzi sono stati più elevati di quelli delle importazioni originarie dei paesi in esame.

(166) Per concludere, gli effetti di tali importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria sono stati solamente marginali, considerati i prezzi medi e l'esiguità del volume di tali importazioni e della relativa quota di mercato. Si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni originarie dei paesi terzi hanno contribuito soltanto in misura impercettibile o molto limitata al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria e che il loro effetto non è quindi stato tale da modificare la conclusione che ci sia un reale e sostanziale nesso di causa ed effetto tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi in esame e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Inoltre, né il denunziante né gli esportatori hanno fornito prove che tali importazioni potessero essere state oggetto di dumping.

4. **Conclusioni sulla causa del pregiudizio**

(167) In conclusione, si conferma che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, caratterizzato dalla diminuzione della produzione (– 20 %), del tasso di utilizzo della capacità produttiva (– 21 %), del volume delle vendite (– 17 %), della quota di mercato (passata dal 45,9 % nel 1997 al 41,9 % nel periodo dell'inchiesta), dell'occupazione (– 25 %), degli investimenti (– 75 %), del flusso di cassa relativo alle attività operative (– 29 %), del rendimento degli investimenti totali (– 3 %) e della redditività (passata dal 3,4 % del 1997 allo 0,4 % nel periodo dell'inchiesta) è stato causato delle importazioni oggetto di dumping di cui alla presente inchiesta. In effetti, gli effetti del rendimento degli altri produttori comunitari, della crisi economica del Sud-Est asiatico, delle misure di salvaguardia istituite da USA e Russia e delle importazioni provenienti dai paesi terzi sull'andamento negativo dell'industria comunitaria in termini di produzione, di vendite e di redditività è stato impercettibile o molto limitato e quindi non tale da modificare la conclusione che ci sia un reale e sostanziale nesso di causa ed effetto tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi in esame e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(168) Si conclude pertanto in modo provvisorio che le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica ceca, della Polonia, della Thailandia, della Turchia e dell'Ucraina hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

G. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

(169) La Commissione ha esaminato se, nonostante le risultanze sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che nella fattispecie l'adozione di misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato i probabili effetti delle misure su tutte le parti interessate all'inchiesta.

1. **Interesse dell'industria comunitaria**

Natura e struttura dell'industria comunitaria

(170) L'industria comunitaria si compone di nove società. Quasi tutte tali società appartengono a gruppi internazionali che operano principalmente nel settore dell'acciaio. Nessuna è integrata, a monte o a valle, ma molte acquistano la principale materia prima, gli arrotolati laminati a caldo, da altre società del gruppo di appartenenza a prezzi di mercato. Durante il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria occupava 9 483 persone, di cui 817 direttamente attive nel settore del prodotto in esame.

Effetto dell'istituzione/non istituzione delle misure sull'industria comunitaria

(171) All'istituzione delle misure dovrebbe far seguito un incremento delle vendite del prodotto in esame sul mercato comunitario da parte dell'industria comunitaria. Ciò permetterebbe all'industria comunitaria di recuperare la quota di mercato perduta e — aumentando il grado di utilizzo della capacità produttiva — diminuire i costi produttivi unitari ed aumentare la produttività. Inoltre, il livello dei prezzi dell'industria comunitaria dovrebbe, con molta probabilità, aumentare moderatamente, anche se non del livello di un dazio antidumping, poiché tra i produttori comunitari, le importazioni originarie dei paesi in esame non oggetto di dumping e a prezzi non pregiudizievoli e le importazioni originarie di altri paesi terzi rimarrebbe un regime di concorrenza. In conclusione, si prevede che l'aumento del volume della produzione e delle vendite, da una parte, e l'ulteriore diminuzione dei costi unitari, dall'altra, combinati ad un modesto aumento dei prezzi, consentiranno all'industria comunitaria di migliorare la propria situazione finanziaria.

(172) D'altra parte, se non venissero istituite misure antidumping, è probabile che l'andamento negativo dell'industria comunitaria continuerebbe. L'industria comunitaria ha subito un'evidente perdita del volume delle vendite e della quota di mercato e la sua redditività non è sufficiente. In effetti, in considerazione della diminuzione del volume delle vendite e del grave pregiudizio subito durante il periodo dell'inchiesta, senza l'istituzione di misure, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria non può che peggiorare ulteriormente. Tale peggioramento comporterebbe con ogni probabilità ulteriori tagli alla produzione e la chiusura di alcuni impianti e rappresenterebbe una minaccia all'occupazione e agli investimenti nella Comunità, come già è successo ad altri produttori comunitari.

Conclusioni

(173) In conclusione, l'istituzione di misure antidumping permetterebbe all'industria comunitaria di recuperare dagli effetti del dumping pregiudizievole.

2. **Interesse di importatori e operatori commerciali comunitari non collegati**

(174) La distribuzione del prodotto in esame nella Comunità è caratterizzata dalla presenza di importatori e operatori commerciali, che commerciano anche in molti altri prodotti. Sia l'industria comunitaria che i produttori esportatori vendono i loro prodotti nella Comunità attraverso operatori commerciali.

(175) Considerato l'elevato numero di importatori coinvolti, la Commissione ha deciso di applicare il campionamento, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, annunciando la decisione nell'avviso di apertura. Essa ha inoltre contattato i 117 importatori elencati nella denuncia, chiedendo di fornire dati relativi al fatturato totale, al numero totale di dipendenti, al volume e al valore delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame effettuate nel mercato della Comunità durante il periodo dell'inchiesta.

(176) 32 società hanno risposto entro i termini previsti, 16 delle quali hanno dichiarato di non rientrare nell'inchiesta in quanto durante il periodo dell'inchiesta non avevano importato dai paesi interessati e non avevano importato il prodotto in esame. Sei società non hanno dichiarato la disponibilità ad essere inserite nel campione. Tre non hanno fornito i dati relativi al volume delle importazioni o alle importazioni registrate comprensive dei prodotti diversi dal prodotto in esame.

(177) Delle rimanenti sette società, cinque sono state scelte per il campione sulla base del massimo volume rappresentativo di importazioni.

(178) Due delle cinque società selezionate non hanno risposto al questionario della Commissione ed un'altra ha dichiarato, in una fase successiva del procedimento, di essere collegata ad un produttore esportatore. Le due società che hanno collaborato rappresentano il 5 % circa del volume totale delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie dei paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta:

— Kromat Trading Ltd, London, Regno Unito,

— Thyssen Mannesmann, Woking, Regno Unito.

(179) Nel caso venissero istituite misure antidumping, è probabile che il livello delle importazioni originarie dei paesi interessati diminuisca. Inoltre, non si può escludere che l'istituzione delle misure antidumping possa produrre un moderato aumento dei prezzi del prodotto in esame nella Comunità, incidendo quindi sulla situazione economica di importatori e operatori commerciali.

(180) Tuttavia, l'impatto dei dazi antidumping sulla situazione economica degli importatori e degli operatori commerciali va valutato alla luce del ruolo limitato che svolge il commercio del prodotto in esame nel quadro complessivo delle loro attività. Sulla base delle informazioni fornite dagli importatori e dagli operatori commerciali, è emerso che il prodotto in esame rappresentava in media il 10 % circa del fatturato complessivo delle società che hanno collaborato. In questo modo, l'effetto di eventuali misure sull'insieme delle attività degli operatori commerciali sarebbe limitato. Inoltre, l'effetto sugli importatori e sugli operatori commerciali dell'aumento dei prezzi delle importazioni di taluni tubi saldati dipenderà dalla loro abilità di trasferire l'aumento dei prezzi ai propri clienti. Considerata la bassa percentuale del prodotto in esame nei costi per gli utilizzatori (cfr. sotto), è probabile che gli importatori e gli operatori commerciali riescano a trasferire sugli utilizzatori gli aumenti di prezzo del prodotto in questione.

(181) Su tale base si conclude, in via provvisoria, che l'istituzione di misure antidumping non inciderebbe in modo grave sulla situazione degli importatori e degli operatori commerciali della Comunità.

3. **Interesse dell'industria utilizzatrice**

(182) Il principale utilizzatore del prodotto in questione nella Comunità è il settore edilizio. La domanda del prodotto in questione dipende quindi soprattutto dall'andamento del settore dell'edilizia privata e pubblica.

(183) Sono stati inviati i questionari a nove associazioni di utilizzatori, che sono stati invitati a inoltrarne copia ai propri membri coinvolti nell'inchiesta. Inoltre, i questionari sono stati inviati direttamente a quattro utilizzatori. Nessun utilizzatore interessato e nessuna associazione rappresentativa ha risposto al questionario.

(184) Considerata l'omessa collaborazione all'inchiesta da parte degli utilizzatori e delle loro associazioni e l'impatto trascurabile per gli utilizzatori dei costi di taluni tubi saldati rispetto ad altri costi (per esempio, nella costruzione di una casa), si può concludere in via provvisoria che l'istituzione di eventuali misure antidumping non dovrebbe produrre un aumento considerevole dei loro costi o incidere gravemente sulla loro situazione.

4. **Interesse dell'industria a monte**

(185) Sono stati inviati i questionari a otto produttori della principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto in questione, gli arrotolati laminati a caldo, e quattro di essi hanno collaborato all'inchiesta:

— Duferco La Louvière, Belgio,

— Stahlwerke Bremen, Germania,

— Riva Group SpA, Italia,

— Usinor, Francia.

(186) Le società che hanno collaborato hanno realizzato nel 2000 un fatturato di circa 17 412 milioni di EUR e hanno dato lavoro a 92 000 persone. Le loro vendite di arrotolati laminati a caldo hanno rappresentato in media lo 0,5 % del fatturato, mentre le vendite all'interno della Comunità hanno rappresentato in media il 98 % del volume complessivo di vendita degli arrotolati laminati a caldo. Tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, le vendite di arrotolati laminati a caldo sono aumentate dell'8 % in termini di valore e del 3 % in termini di volume. In termini di volume, le vendite sono aumentate del 50 % tra il 1998 e il 1999, per diminuire poi del 31 % tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta. Un produttore ha interrotto al produzione di arrotolati laminati a caldo nel 2000 a causa dell'abbassamento del volume e dei prezzi. I produttori di arrotolati laminati a caldo forniscono tale materiale anche a produttori che fabbricano prodotti diversi dal prodotto in questione.

(187) Nel caso di istituzione di misure, i produttori di arrotolati laminati a caldo continueranno a beneficiare dell'esistenza di parte del mercato degli arrotolati laminati a caldo nella Comunità.

(188) Nel passato, i produttori di arrotolati laminati a caldo nella Comunità hanno dovuto affrontare una situazione di concorrenza sleale e delle misure antidumping sono attualmente in vigore contro le importazioni originarie di Bulgaria, India, Sudafrica, Taiwan e Iugoslavia [1] e misure compensative sono in vigore contro l'India e Taiwan [2]. Inoltre sono state istituite restrizioni quantitative sugli arrotolati laminati a caldo provenienti dalla Russia [3] e dall'Ucraina [4]. Nel caso non venissero istituite misure, i produttori di arrotolati laminati a caldo si troverebbero probabilmente ad affrontare una riduzione della domanda e avrebbero più difficoltà a recuperare dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

(189) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping sia nell'interesse dei produttori della principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto in questione nella Comunità.

5. **Conseguenze nelle relazioni con i paesi terzi**

(190) Si è affermato che l'istituzione delle misure sia contraria all'interesse della Comunità in quanto essa sarebbe contraria all'accordo di partenariato e cooperazione tra la CE e l'Ucraina. Essa sarebbe inoltre in conflitto con l'accordo europeo CE-Repubblica ceca.

(191) Va osservato che tali accordi non vietano che le parti adottino misure adeguate contro le pratiche di dumping conformemente alla propria legislazione e alle pertinenti disposizioni dell'accordo.

6. **Conclusioni in merito all'interesse della Comunità**

(192) Gli effetti dell'istituzione delle misure dovrebbero offrire all'industria comunitaria la possibilità di recuperare le perdite a livello di vendite e di quota di mercato e di migliorare la redditività. D'altra parte, in considerazione del deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, esiste il rischio che in assenza di misure, alcuni produttori comunitari possano chiudere le proprie linee di produzione o interi stabilimenti e che, in tale eventualità, il mercato della Comunità diventi ancora più dipendente dalle importazioni.

(193) Sebbene sia probabile che si manifestino alcuni effetti negativi, quali la diminuzione del volume delle importazioni e lievi aumenti di prezzi per gli importatori e operatori commerciali, la portata di tali fenomeni può essere ridimensionata dalla diminuzione dei margini o dal trasferimento agli utilizzatori.

(194) Dal canto loro, questi non dovrebbero risentire particolarmente di detto aumento, data la scarsa incidenza dei tubi saldati di cui alla presente inchiesta sui loro prodotti finali.

(195) Con l'istituzione delle misure, l'industria a monte continuerà a beneficiare dell'esistenza della domanda di arrotolati laminati a caldo nel mercato della Comunità.

(196) In considerazione di quanto precede, si ritiene in via provvisoria che nel caso in questione non vi sia alcun motivo impellente di non istituire misure e che l'applicazione di misure antidumping sia nell'interesse della Comunità.

H. **MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE**

(197) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si dovrebbero adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

1. **Livello di eliminazione del pregiudizio**

(198) Il livello delle misure antidumping provvisorie dovrebbe essere tale da eliminare il pregiudizio all'industria comunitaria causato delle importazioni oggetto di dumping senza superare i margini di dumping accertati. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere complessivamente un profitto al lordo di imposte pari a quello che potrebbe ragionevolmente essere ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.

[1] Decisione n. 283/2000/CECA della Commissione (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione n. 1357/2001/CECA (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 27).
[2] Decisione n. 284/2000/CECA della Commissione (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 44), modificata dalla decisione n. 2071/2000/CECA (GU L 246 del 30.9.2000, pag. 32).
[3] Decisione n. 2136/97/CECA della Commissione (GU L 300 del 4.11.1997, pag. 15).
[4] Decisione n. 1401/97/CECA della Commissione (GU L 193 del 22.7.1997, pag. 12).

(199) Sulla base delle informazioni disponibili e considerato il livello di redditività ottenuto dall'industria comunitaria nel periodo 1997-98, è stato rilevato in via preliminare che un margine di profitto del 5 % sul fatturato potrebbe essere considerato un adeguato livello minimo che l'industria comunitaria avrebbe potuto prevedere di ottenere in assenza di dumping pregiudizievole.

(200) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto, allo stesso livello commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato correggendo il prezzo di vendita di ogni società facente parte dell'industria comunitaria fin modo da raggiungere il punto di pareggio e aggiungendo il summenzionato margine di profitto del 5 %. Le eventuali differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione cif.

(201) I margini per l'eliminazione del pregiudizio così stabiliti sono i seguenti:

Paese	Società	Margine di pregiudizio
Turchia	Yücel Boru Profil Endüstrisi SA	29,4 %
	Cayrova Borou San Ve Tic AS	29,4 %
	Borusan Birslesik Borou Fabrikalari SA	21,2 %
	Mannesmann Boru Endustrisi TAS	21,2 %
	Noksel Celik Boru Sanayi AS	21,3 %
	Erbosan Erciyas Boru Sanayii VE Ticaret AS	8,0 %
	Imprese che hanno collaborato non inserite nel campione	
	— Borutas Boru Sanayii Ve Ticaret AS	23,0 %
	— Cinar Boru Profil San. Tic. LTD STI	23,0 %
	— Guven Boru VE Profil Sanayi Ve Ticaret Limited	23,0 %
	— Özdemir Boru San.ve Ticaret AS	23,0 %
	— Sevil Boru-Profil Sanayii Ve Ticaret AS	23,0 %
	— Toscelik Profil Ve Sac. Endüstrisi AS	23,0 %
	— Özborsan San.ve Ticaret AS	23,0 %
	Tutte le altre società	29,4 %
Repubblica ceca	Jäkl Karvina	19,8 %
	Zelezarny Veseli a.s.	53,1 %
	Tutte le altre società	53,1 %
Polonia	Huta Buczek	0,0 %
	Tutte le altre società	23,0 %
Ucraina	OJSC Nihnedeneprovsky Tube Rolling Plant	61,6 %
	Tutte le altre società	61,9 %
Thailandia	Tutte le società	35,2 %

2. **Misure antidumping provvisorie**

(202) Alla luce di quanto precede, si ritiene che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, vada istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni originarie della Repubblica ceca, della Polonia, della Thailandia, della Turchia e dell'Ucraina, pari ai margini di dumping accertati o ai margini di pregiudizio accertati, se questi sono inferiori.

3. **Impegni**

(203) Conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo concluso tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e dalla Repubblica ceca e dalla Polonia dall'altra, e all'articolo 46 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione UE-Turchia sull'attuazione della fase finale dell'unione doganale, i produttori esportatori della Repubblica ceca, della Polonia e della Turchia sono stati rapidamente informati sulle conclusioni dell'inchiesta. Alcune società interessate hanno espresso la disponibilità a offrire impegni sui prezzi. Le loro proposte sono a tutt'oggi ancora all'esame dalla Commissione, per verificare in particolare se il livello dei prezzi minimi è sufficiente per eliminare il dumping pregiudizievole.

I. **DISPOSIZIONI FINALI**

(204) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, va precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi saldati, di ferro o d'acciaio non legato, di sezione circolare, aventi diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, ad esclusione dei tubi dei tipi utilizzati per gli oleodotti e i gasdotti, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, o muniti di accessori destinati ad aeromobili civili, diversi dai tubi di precisione, attualmente classificabili ai codici NC ex 7306 30 51, ex 7306 30 59, ex 7306 30 71 ed ex 7306 30 78 (codici TARIC 7306 30 51 10, 7306 30 59 10, 7306 30 71 10, 7306 30 71 20, 7306 30 78 10 e 7306 30 78 20) e originarie della Repubblica ceca, della Polonia, della Thailandia, della Turchia e dell'Ucraina.

2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Turchia	Yücel Boru Profil Endüstrisi SA	4,2	A330
	Cayrova Borou San Ve Tic AS	4,2	A331
	Borusan Birslesik Borou Fabrikalari SA	9,8	A332
	Mannesmann Boru Endustrisi TAS	9,8	A333
	Noksel Celik Boru Sanayi AS	0,0	A334
	Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS	8,0	A335

Paese	Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
	Imprese che hanno collaborato non inserite nel campione		
	— Borutas Boru Sanayii ve Ticaret AS	8,0	A336
	— Cinar Boru Profil San. Tic. Ltd STI	8,0	A337
	— Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd	8,0	A338
	— Özdemir Boru San. Ve Ticaret AS	8,0	A339
	— Sevil Boru-Profil Sanayii ve Ticaret AS	8,0	A340
	— Toscelik Profil ve Sac. Endüstrisi AS	8,0	A341
	— Özborsan San. Ve Ticaret AS	8,0	A342
	Tutte le altre società	12,7	A999
Repubblica ceca	Jäkl Karvina	19,8	A343
	Tutte le altre società	53,1	A999
Polonia	Huta Buczek	0,0	A344
	Tutte le altre società	23,0	A999
Ucraina	OJSC Nihnedeneprovsky Tube Rolling Plant	30,9	A345
	Tutte le altre società	44,1	A999
Thailandia	Tutte le società	35,2	—

3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere sentite relativamente all'analisi dell'interesse della Comunità e possono presentare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione